

Determina a contrattare
Acquisizione della fornitura di azoto liquido per criogenia per il biennio 2021-2022 mediante accordo quadro con un solo operatore economico

IL RESPONSABILE DI SEDE SECONDARIA DI GENOVA
ISTITUTO DI CHIMICA DELLA MATERIA CONDENSATA E DI TECNOLOGIE PER L'ENERGIA

VISTA la Legge 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza";

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";

VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione della Legge n. 165 del 27 settembre 2007";

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 17.12.2010, che introducono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche, nonché la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP);

VISTO il Decreto Legge n. 52 del 7/5/2012, trasformato in Legge n. 94 del 6/7/2012 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge n. 135 del 7/8/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica";

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080/2018 del 19/07/2018;

VISTI il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con Provvedimento n. 043 protocollo AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015 nonché il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del 4 maggio 2005, protocollo n. 25034, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l'attività contrattuale, l'art. 59 intitolato "Decisione di contrattare";

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTA la Delibera ANAC n. 206 del 01/03/2018 (Linee guida n. 4) intitolate "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" e s.m.i.;

VISTA la "Legge di stabilità 2019", Legge 145/2018 pubblicata sulla GU Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 SO n. 62;

VISTO il Provvedimento del Presidente CNR n. 94/2020, prot. AMMCNT-CNR n. 0059911/2020, con cui il dottor Vincenzo Buscaglia è nominata Direttore Facente Funzioni dell'Istituto di Chimica e della Materia Condensata e di Tecnologie per l'Energia -ICMATE, a partire dal 1/10/2020;

VISTO il Provvedimento protocollo ICMATE n. 0001673/2020 del 6/10/2020 con il quale il dottor Buscaglia, conferma la dott.ssa Maria Luigia Muolo quale Responsabile della Sede Secondaria di Genova, con delega alla gestione ai sensi dell'art. 3, comma 2 del provvedimento n. 42 di conferma e sostituzione dell'atto costitutivo dell'Istituto, con poteri di firma;

VISTA la richiesta presentata dalla dottoressa Maria Teresa Buscaglia il 24/11/2020, per provvedere alla stipula del contratto per la fornitura di azoto liquido per criogenia, in dewar da 180 litri, per il biennio 2021 -2022 (comprensivo del comodato d'uso del dewar per tutta la durata del contratto), indispensabile per il funzionamento del microscopio elettronico in uso presso i nostri laboratori per lo svolgimento dell'attività di ricerca;

CONSIDERATO che si è accertato che i beni/servizi in argomento non sono offerti dalle Convenzioni Consip (articolo 26 Legge N° 488 del 23 dicembre 1999 e s.m.i.) ma è presente il Metaprodotto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (per brevità, "MePA");

VALUTATO che, coerentemente con la natura e le peculiarità dell'esigenza rappresentata, la scelta del contraente venga effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice, tramite Richiesta di offerta (per brevità, "RdO") sul MePA, aperta a tutti gli operatori economici che alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta:

- Risultino iscritti al MePA o che conseguano l'abilitazione entro i termini di presentazione dell'offerta nonché siano abilitati al bando di riferimento del MePA;
- Non siano gravati da cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

VISTA la sentenza 4 febbraio 2020, n. 875 del Consiglio di Stato con cui conferma che il principio di rotazione non è applicabile nelle procedure MePA senza limitazione degli inviti;

RITENUTO che il ricorso alla procedura negoziata semplificata mediante RdO sul MePA, risponda, tra gli altri, ai principi di correttezza, di non discriminazione, di proporzionalità, di trasparenza nonché al rispetto dell'apertura al mercato alle piccole e medie imprese;

VISTE le Linee guida ANAC N° 4, aggiornate con Delibera del Consiglio N° 206 del 1° marzo 2018, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della già citata Legge N° 241 del 7 agosto 1990 riguardanti rispettivamente "Unità organizzativa responsabile del procedimento", "Responsabile del procedimento" e "Compiti del responsabile del procedimento";

VISTE le Linee guida ANAC N° 3, aggiornate con Delibera del Consiglio N° 1007 dell'11 ottobre 2017, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (per brevità, "RUP") per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTO l'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n° 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del RUP in caso di conflitto di interessi e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

CONSIDERATO che il valore complessivo presunto per la fornitura è di € **10.530,00.** (oltre IVA di legge) sul biennio; sulla base di un consumo stimato di 30 dewar da 180 litri cadauno al prezzo di € 1,95/litro, inclusivo delle spese di trasporto e manipolazione merci pericolose;

PRECISATO che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso sull'importo posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice;

VISTI il D. Lgs. N° 81 del 9 aprile 2008 e la Determinazione ANAC N° 3 del 5 marzo 2008 recante "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza";

PRESO ATTO che l'articolazione tecnica dell'Istituto incaricata della predisposizione delle specifiche tecniche e/o della valutazione dei profili tecnici del contratto non ha segnalato la presenza di rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa all'interno per la copertura della spesa all'interno dei Progetti attivi e dei Fondi residui in uso a ICMATE Genova;

VISTO il Decreto Legislativo 25/11/2016, n. 218, "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/8/2015, n. 124", l'art. 10 comma 3 prevede che "Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 450 e 452, della L. 27/12/2006 n. 296, non si applicano agli enti per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca" e che pertanto, nel caso di cui sopra, non vige l'obbligo al ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

VALUTATA la necessità di provvedere all'acquisizione come già richiamata;

DETERMINA

- DI NOMINARE**, quale RUP, la sottoscritta dottoressa Maria Luigia Muolo, coadiuvata dalla dottoressa Eva Santini;
- DI TENER CONTO** che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalle norme in premessa;
- DI NOMINARE** quale Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), in base all'art. 101, comma 1, Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., la dottoressa Maria Teresa Buscaglia che possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo;
- DI AUTORIZZARE** l'acquisizione della fornitura tramite una richiesta di offerta sul MePA, aperta a tutti gli operatori economici come indicato in premessa;
- DI STABILIRE** il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
- DI STABILIRE** che per l'effettuazione delle attività di collaudo/verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento sopra richiamato, ai sensi dell'art. 102, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- DI STABILIRE** che, in conformità alla delibera ANAC n° 140 del 27/02/2019, l'operatore economico sia esonerato dalla costituzione delle garanzie di cui agli artt. 93 e 103 del Codice;
- DI STABILIRE** le seguenti clausole essenziali del contratto, che verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale:
 1. Tempi di consegna: entro 48 ore dalle singole richieste di fornitura;
 2. Luogo di consegna delle singole forniture: ICMATE Genova, via De Marini, 6 16129 Genova – 3 piano;
 3. Fatturazione: a singolo dewar consegnato;
 4. Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 5. Altre condizioni: vedasi capitolato speciale;
- DI RINVIARE** gli impegni relativi alle singole forniture secondo gli ordinativi che emetterà Icmate Genova, sulla voce di bilancio 13024 "Prodotti chimici" all'interno dei progetti attivi e dei fondi residui in uso a ICMATE Genova;

**Il Responsabile ICMATE Sede Secondaria Genova
(D.ssa Maria Luigia MUOLO)**